

TRIBUNALE DI SIENA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL C.P.C.

Per la Sig.ra **GIANNETTI ELISA** (C.F. GNNLSE82B67I726F), nata a Siena il 27.02.1982, residente in San Quirico d'Orcia (SI), Vicolo del Vecchietta n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela La Spisa (c.f. LSPDNL73B68F402T – fax 0577/275446 – PEC: danielalaspisa@pec.ordineavvocatisiena.it) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliata in Siena, Via Montanini n. 28, giusta procura in calce al presente atto.

Si dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0577275446 e/o presso il seguente indirizzo pec: danielalaspisa@pec.ordineavvocatisiena.it

- ricorrente

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.)**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze, Via Degli Arazzieri n. 4;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, (P.Iva 80022410486), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Firenze, Via Mannelli n. 113, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze, Via Degli Arazzieri n. 4;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI SIENA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Siena, Piazza Amendola n. 29, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze, Via Degli Arazzieri n. 4;

- resistenti

nei confronti di

- **Tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena, per le classi di concorso SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) e SCUOLA PRIMARIA (EEEE), valide per gli aa.ss. 2014-2017.**

- potenziali resistenti



ESPOSIZIONE DEI FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO

La ricorrente Giannetti Elisa appartiene al corpo docente ed ha conseguito l'abilitazione per l'insegnamento in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito presso l'Istituto Superiore Statale "A. Poliziano" di Montepulciano (SI) nell'anno scolastico 2001/02 (all. 1);

L'odierna ricorrente aspira ad essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III Fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Siena valide per gli anni scolastici 2014-2017.

La ricorrente è docente precaria della scuola primaria, come da contratto e certificati di servizio allegati (all. 2).

Il punteggio spettante alla ricorrente, secondo i titoli e i servizi svolti è il seguente:

CLASSE DI CONCORSO AAAA (scuola dell'infanzia)- PUNTEGGIO 11 PUNTI;

CLASSE DI CONCORSO EEEE (scuola primaria)- PUNTEGGIO 25 PUNTI. (all. 3).

Il diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002 è a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege* per l'insegnamento nella scuola primaria e nell'infanzia.

L'intera fattispecie è regolata dal D.R. 6 maggio 1923 n. 1054, istitutivo dei corsi di Scuola e di Istituto Magistrale, e ribadito chiaramente dal Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, dal Decreto Legge n. 297/1994 nonché dal D.P.R. n. 323/1998.

Il suo valore abilitante è stato definitivamente affermato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014, pubblicato sulla GU n.111 del 15-5-2014, sulla base del parere 4929/2012 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro l'a.s. 2001/02.

L'odierna istante era ed è, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d."graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento" (GAE), del personale docente ed educativo della Provincia di Siena, per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) per la Provincia di Siena.

Detta graduatoria è unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza dapprima biennali, e poi, triennali (ex art. 9, DL n. 70 del 2001, convertito, con modificazioni, nella L. n. 146 del 2011); infatti, nella disposizione citata di modifica dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, nella L. 143 del 2004, è detto "aggiornamento" delle graduatorie, che quindi, sono le medesime, di cui alla cadenza oggi triennale.



Il Decreto Ministeriale n. 325/2014 del 1 aprile 2014 nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014-2017, non ha però previsto la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come la ricorrente, del diploma di maturità magistrale, continuando ad ignorarne la riconosciuta validità come titolo abilitante.

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Tale piattaforma, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

L'illegittimità della disposizione emerge anche alla luce dello stesso operato della Amministrazione resistente che, con lo stesso decreto, ha tuttavia consentito ai diplomati magistrali, con il titolo conseguito entro l'anno 2001/02, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dove possono accedervi esclusivamente i docenti abilitati e dove è attualmente inserita la ricorrente.

Il Ministero convenuto, sebbene il riconoscimento del titolo fosse già avvenuto prima dell'emanazione del D.M. n. 235/2014, ha singolarmente negato alla ricorrente la possibilità di iscriversi nelle GAE, cioè nelle graduatorie riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato.

Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per l'immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

Con sentenza n. 1973 del 17 febbraio 2015 il Consiglio di Stato, sul presupposto che i diplomati magistrali erano in possesso del titolo abilitante, ha annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2002) nella terza fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.



A tale pronuncia deve riconoscersi valore erga omnes in ragione della natura dell'atto impugnato (sostanzialmente e strutturalmente unitaria ed a contenuto generale), di talchè la sua eliminazione dal mondo del diritto è destinata a dispiegare immediatamente effetti anche nei confronti di soggetti che non hanno preso parte al processo.

Diversamente opinando si creerebbe una evidentissima disparità di trattamento tra coloro che hanno adito l'autorità amministrativa ed i colleghi che, invece, non hanno promosso l'azione in giudizio confidando nella corretta interpretazione da parte della P.A. della normativa e dei principi generali regolanti il settore nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione delle reiterate e pacifiche pronunce del giudice amministrativo, aventi efficacia erga omnes in quanto comportanti la parziale caducazione (annullamento) di atti amministrativi (decreti ministeriali) a portata generale.

Sull'efficacia generalizzata si è espresso lo stesso Consiglio di Stato nelle successive sentenze n. 3788/2015 del 3/8/15, n. 3628/2015 del 21/7/2015, che parla del proprio precedente intervento quale pronunciamento interpretativo e, come tale, valevole erga omnes.

Nessun effetto ha inoltre sortito, da ultimo, la missiva inviata in data 16.12.2015 al MIUR e in data 13.01.2016 al Dirigente territoriale (All. 4), diretta all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, per cui non rimane all'odierna istante che ricorrere all'intestata giustizia al fine di veder tutelate le proprie ragioni.

Il mancato inserimento della ricorrente nelle GAE è del tutto illegittimo e posto in aperta violazione di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e contrattuale.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16756/2014 *"In tema di graduatorie permanenti del personale docente della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri*



del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili".

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce: *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro"*.

L'inserimento nella graduatoria ad esaurimento è stato in ogni modo precluso alla ricorrente, in quanto la procedura telematica predisposta dal Ministero non consentiva la presentazione della domanda. Il D.M. 235/2014 ha introdotto una procedura telematica per la presentazione delle domande di inserimento nelle GAE completamente inaccessibile ai diplomati magistrali, in quanto non riconosce il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 come titolo valido per la registrazione al sistema telematico.

Non vi è dubbio che solo a causa del MIUR l'odierna ricorrente è stata esclusa dalla possibilità di presentare la domanda di ammissione in GAE.

La ricorrente ha sempre riposto il proprio legittimo affidamento nella correttezza delle scelte ministeriali e, in particolare, nell'imposizione del Dicastero dell'Istruzione di negare il valore abilitante del diploma magistrale e, quindi, di non consentire ai possessori dello stesso di poter chiedere l'immissione in G.A.E.

Proprio in quanto è stata la P.A. ad imporre un regime illegittimo di valutazione del diploma magistrale, non può essere addebitato a migliaia di insegnanti di aver rispettato le imposizioni generalizzate del Ministero aventi, notoriamente, carattere non meramente amministrativo ma, essendo rivolte ad una moltitudine di soggetti, pacificamente normativo.

Quel diritto all'iscrizione nelle graduatorie permanenti e poi nelle G.A.E., quindi, non poteva, pacificamente, essere fatto valere ma doveva essere azionato contrastando un'espressa scelta, avente carattere normativo di portata generale, del Ministero.

E' noto, infatti, che il termine generalmente riconosciuto ai titolari di una situazione giuridica rilevante decorre, esclusivamente, da quando il diritto possa essere fatto valere e non, invece, dall'astratta possibilità di agire giudizialmente per contrastare la scelta ministeriale di impedirne l'esercizio.



Per concludere con le parole del Consiglio di Stato *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”* (Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973/15).

Giova sottolineare che la domanda cui si riferisce l'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo ad ottenere l'inserimento in graduatoria e non già l'impugnazione di un provvedimento amministrativo.

Dunque il relativo esercizio deve ritenersi tempestivamente esercitato purchè avvenga entro gli ordinari termini di prescrizione senza che l'eventuale inerzia possa attribuirsi alcun significato abdicativo o di rinuncia del diritto medesimo; ciò, a maggior ragione, se si considera che la presentazione della domanda non è mai stata resa concretamente possibile dalla P.A., non avendo infatti alcuno dei bandi che si sono succeduti nel tempo previsto la relativa facoltà.

Deve infatti a tal proposito osservarsi, in via più generale, in base al principio di diritto del legittimo affidamento che informa l'intero ordinamento nazionale e comunitario prevede (in linea con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988), che il dovere del cittadino di essere diligente nell'informarsi sulle norme giuridiche che lo riguardano si ferma, concretizzandosi di fatto in una non responsabilità, nel caso in cui l'amministrazione con propri atti o comportamenti lo abbia indotto a ritenere corretto e conforme a legge il proprio operato.

La ricorrente chiede oggi di essere inserita in G.A.E., perché solo oggi ha appreso che, da sempre, il suo è un valido titolo per chiederne l'ammissione.

Per la tutela dell'interesse appena esposto, quindi, la lesività è rappresentata esclusivamente dal disposto normativo della Legge 296/2006 che ha chiuso le G.A.E. giacchè, ove così non fosse, la ricorrente avendo ora avuto il riconoscimento del suo titolo di cui è da sempre in possesso, avrebbe potuto richiedere di essere ivi iscritta.

Trattandosi di un atto normativo, quindi, nessuna decadenza può essere addebitata alla ricorrente. Ove, infatti, non fosse in vigore l'art. 1, comma 605, lettera c della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'attuale riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale consentirebbe, senza ostacoli, la conseguente ammissione in G.A.E.

La lesività della norma non comporta alcuna decadenza e, ove non letta in maniera conforme a Costituzione (e quindi non consentendo ai diplomati magistrali di poter essere ammessi in G.A.E. valorizzando la circostanza che il loro titolo è stato acquisito prima del 2007 e quindi prima della



chiusura delle G.A.E.), la stessa dovrebbe essere rimessa alla Corte Costituzionale perché non conforme agli artt. 3, 36 e 97 nella parte in cui discrimina migliaia di insegnanti per un errore addebitabile proprio al Dicastero dell'Istruzione.

Come sostenuto da alcuna giurisprudenza di merito ed anche dal Consiglio di Stato con le recenti sentenze n. 3628 e 3673 del 2015, deve ritenersi che i "nuovi inserimenti" vietati dalla legge sono quelli fondati su titoli e circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie e non già quelli fondati su requisiti preesistenti, ritenuti tali successivamente.

Depongono in tal senso sia la lettera che la *ratio* della norma.

Ed infatti, l'unico requisito richiesto dalla legge n. 296/2006 per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, facendo tra l'altro la norma espressamente salvo l'inserimento dei docenti "*già in possesso di abilitazione*".

Né, in mancanza di espressa previsione circa l'onere di perentoria osservanza di un termine per l'esercizio del diritto, il riferimento al "*biennio 2007-2008*" contenuto nella suddetta clausola di salvezza può essere interpretato come termine di decadenza.

E' da ritenersi che la *ratio* sottesa alla finanziaria del 2006 è quella di determinare la chiusura delle graduatorie solo ai nuovi abilitati e cioè ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in epoca successiva alla trasformazione delle graduatorie non investendo invece coloro i quali, come nella specie, sono già in possesso di valido titolo abilitante ma che tuttavia, per le susesposte ragioni, non ha potuto in concreto utilizzare.

In ogni caso solo oggi si è potuto spiegare domanda risarcitoria in forma specifica volta all'ammissione in G.A.E.

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrova, ancora oggi, nelle condizioni di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà entro il 14 agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle G.A.E. e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.



La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nella G.A.E., sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari, con ulteriore danno non solo di carattere patrimoniale ma anche, e forse soprattutto, non patrimoniale stante la condizione di precariato a cui la stessa sarebbe ingiustamente e nuovamente condannata, con una evidente negativa influenza sulla qualità della sua vita.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle G.A.E. definitive dell'Ambito Territoriale di Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle G.A.E. per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

* * * * *

SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Sul periculum in mora

Come già precisato, nella fattispecie de qua, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'odierna comparsa, in una situazione meritevole di tutela immediata.

La ragione d'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede, infatti, nel meccanismo di assunzione previsto dalla legge 107/2015 riguardante l'immissione in ruolo di oltre 100.000 precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, oltre che nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.

Lo stesso Governo con la riforma della "Buona Scuola" ha dichiarato di voler svuotare le GAE assumendo in ruolo tutti i presenti.

La mancata inclusione nelle GAE dell'odierna ricorrente comporterebbe conseguenze gravi, irreparabili e persino difficilmente monetizzabili.

La proposizione di una azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima *chance* per ottenere l'agognato posto di lavoro, lasciando la ricorrente in uno stato di precariato permanente.

Una pronuncia giudiziale che sancisca il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non



sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Il presente ricorso è assistito dal fumus boni iuris, il Consiglio di Stato ha infatti annullato "il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento", nonché, per le ragioni sopra esposte, dall'ulteriore requisito del pericolo che l'attesa per la pronuncia nel giudizio ordinario danneggi la lavoratrice in modo grave e, soprattutto, irreparabile.

Si ponga pure in luce che l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso il Miur di Siena determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici.

Viene in questo caso in questione la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per le eventuali assunzioni.

Tali atti sono adottati dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privati, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 165/2001.

Accertato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017, risulta fondata la richiesta della ricorrente di ottenere dal Giudice una pronuncia che vincoli le amministrazioni convenute a provvedere con urgenza in conformità.

* * * * *

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Siena, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

IN VIA CAUTELARE.

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, previa disapplicazione del D.M. 235/14 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siena per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e di ogni altro provvedimento



presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno alla parte ricorrente, ORDINARE al M.I.U.R. e alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di inserire, senza riserva, la ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Siena, Classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge; In ogni caso, in via gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente.

NEL MERITO,

previa fissazione di udienza ad hoc e previa disapplicazione del D.M. 235/14 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siena per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno alla parte ricorrente, ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi di cui in narrativa, il diritto della ricorrente all'inserimento, senza riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siena per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento e, per l'effetto, ORDINARE al M.I.U.R. e alle Amministrazioni resistenti, di inserire senza riserva la ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Siena, Classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge, CONDANNARE il M.I.U.R. e le Amministrazioni resistenti, a risarcire alla ricorrente tutti i danni subiti e subendi derivanti dal mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da determinarsi secondo equità;

- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

* * * * *



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto DIFENSORE,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti G.A.E. della Provincia di Siena per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, sia per l'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, sia per l'impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualsiasi mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero convenuto (<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/>);

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

FA ISTANZA

affinché il Giudice voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) Quanto al M.I.U.R. ed alle amministrazioni convenute, mediante notifica di copia del ricorso e pedissequo decreto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) Quanto ai potenziali contro interessati, mediante la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del M.I.U.R.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. Copia diploma magistrale della ricorrente;
2. Certificato di servizio della ricorrente e contratto di servizio;
3. Punteggio acquisito nelle graduatorie AAAA e EEEE;
4. Diffida ad adempiere all'inserimento in GAE 2014-2017;
5. Autocertificazione della condizione lavorativa della ricorrente.



Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare annuo imponibile ai fini IRPEF inferiore ad € 34.107,72, come da dichiarazione sostitutiva allegata in atti.

Siena, 18 Febbraio 2016

(Avv. Daniela La Spisa)

